

I CRITERI DI SCRUTINIO

I criteri attualmente vigenti per lo svolgimento degli scrutini sono quelli adottati dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 4 del 15 maggio 2012.

A. Criteri orientativi per l'attribuzione del voto di condotta

Voto dieci: studenti che non siano incorsi in alcuna sanzione disciplinare anche lieve, abbiano adempiuto a tutti i doveri scolastici (regolarità della frequenza, puntualità, giustificazioni, rispetto delle consegne, svolgimento dei compiti assegnati, presenza alle verifiche scritte, grafiche e orali, partecipazione alle lezioni), abbiano dimostrato, in relazione all'età, matura consapevolezza dei diritti e dei doveri di cittadinanza (rispetto di compagni, docenti, dirigente e personale, rispetto del Regolamento di Istituto, delle strutture e dei sussidi scolastici) e si siano distinti per l'intensità e la qualità critica del contributo al dialogo educativo.

Voto nove: studenti che non siano incorsi in alcuna sanzione disciplinare anche lieve, abbiano adempiuto a tutti i doveri scolastici (regolarità della frequenza, puntualità, giustificazioni, rispetto delle consegne, svolgimento dei compiti assegnati, presenza alle verifiche scritte, grafiche e orali, partecipazione alle lezioni, rispetto di compagni, docenti, dirigente e personale, rispetto del Regolamento di Istituto, delle strutture e dei sussidi scolastici) e abbiano dato risposta positiva al dialogo educativo.

Voto otto: studenti che siano incorsi occasionalmente in sanzioni disciplinari lievi (nessuna nota per comportamento irrispettoso dei compagni, dei docenti, del dirigente e del personale; nessuna irregolarità grave relativamente alla frequenza - assenze o ritardi ingiustificati all'insaputa della famiglia); non più di tre note nel quadrimestre per mancanze lievi relative alla regolarità della frequenza (ritardi nelle giustificazioni), al rispetto delle consegne, allo svolgimento dei compiti, alla mancanza di materiale; partecipazione almeno sufficiente al dialogo educativo; nessuna sanzione per mancato rispetto di compagni, docenti, dirigente e personale o per mancato rispetto del Regolamento di Istituto, delle strutture e dei sussidi scolastici.

Voto sette: studenti che siano incorsi ripetutamente in sanzioni disciplinari lievi (da quattro a sei note nel quadrimestre per eccessivo numero di assenze e ritardi senza valide motivazioni; sistematico ritardo od omissione delle giustificazioni di assenze e ritardi; mancanze di materiali, mancato rispetto delle consegne, mancata esecuzione di compiti, assenze sistematiche in occasione di verifiche); studenti che nel quadrimestre siano incorsi una sola volta in sanzione disciplinare di media gravità (nota disciplinare per disturbo alle lezioni e/o mancato rispetto di compagni, docenti, dirigente e personale o mancato rispetto del Regolamento di Istituto, delle strutture e dei sussidi scolastici; ammonizione scritta del dirigente scolastico o del Consiglio di Classe; allontanamento per non più di un giorno dalla comunità scolastica) e abbiano quindi dimostrato ravvedimento.

Voto sei: studenti che sistematicamente siano incorsi in sanzioni disciplinari: da sei a nove note nel quadrimestre per eccessivo numero di assenze e ritardi senza valide motivazioni; sistematico ritardo od omissione delle giustificazioni di assenze e ritardi; mancanze di materiali, mancato rispetto delle consegne, mancata esecuzione di compiti, assenze sistematiche in occasione di verifiche); studenti che nel quadrimestre siano incorsi due volte in sanzioni disciplinare di media gravità (nota disciplinare per disturbo alle lezioni e/o mancato rispetto di compagni, docenti, dirigente e personale o mancato rispetto del Regolamento di Istituto o delle strutture e dei sussidi scolastici; ammonizione scritta del dirigente scolastico o del Consiglio di Classe; allontanamento per non più di un giorno dalla comunità scolastica).

Voto cinque: studenti che hanno dimostrato grave mancanza di rispetto delle regole della vita scolastica e della civile convivenza: dieci o più note nel quadrimestre per eccessivo numero di assenze e ritardi senza valide motivazioni; sistematico ritardo od omissione delle giustificazioni di assenze e ritardi; mancanze di materiali, mancato rispetto delle consegne, mancata esecuzione di compiti, assenze sistematiche in occasione di verifiche; tre o più sanzioni disciplinari di media gravità (nota disciplinare per disturbo alle lezioni e/o mancato rispetto di compagni, docenti, dirigente e personale o mancato rispetto del Regolamento di Istituto, delle strutture e dei sussidi scolastici; ammonizione scritta del dirigente scolastico o del Consiglio di Classe; allontanamento per non più di un giorno dalla comunità scolastica); due sanzioni disciplinari gravi (allontanamento per più giorni dalla comunità scolastica); sanzioni disciplinari gravissime come da normativa.

B. Criteri per l'ammissione alla classe successiva nello scrutinio di giugno (in coerenza con la normativa nazionale)

Non si è scrutinati e quindi non si è ammessi alla classe successiva in caso di mancata validità dell'anno scolastico (vedere il paragrafo dedicato all'OBBLIGO DI FREQUENZA MINIMA).

Per gli studenti scrutinati, valgono i seguenti criteri:

- Non ammissione in caso di voto di condotta inferiore a SEI.
- Nessun alunno può avere più di tre materie da recuperare a settembre.
- Ammessi alla classe successiva: alunni ai quali il Consiglio di classe attribuisca voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina.
- Sospensione del giudizio e rinvio a settembre: alunni ai quali il Consiglio di classe attribuisca una o due insufficienze.
- Non ammessi alla classe successiva oppure sospensione del giudizio con rinvio a settembre: alunni ai quali il Consiglio di classe attribuisca tre insufficienze. Il Consiglio di classe valuterà se l'alunno sia in grado di recuperare entro l'inizio del successivo anno scolastico le competenze necessarie ad affrontare il programma della classe successiva, tenendo conto della gravità delle carenze, del profilo globale dello studente e di eventuali situazioni personali.
- Non ammessi alla classe successiva: alunni ai quali il Consiglio di classe attribuisca quattro o più insufficienze, anche non gravi.

C. Criteri per l'ammissione all'Esame di Stato (stabiliti dalla normativa nazionale)

Non si è scrutinati e quindi non si è ammessi all'Esame di Stato in caso di mancata validità dell'anno scolastico (vedere il paragrafo dedicato all'OBBLIGO DI FREQUENZA MINIMA).

Per gli studenti scrutinati, valgono i seguenti criteri:

- Sono ammessi all'Esame di Stato gli studenti che nello scrutinio finale conseguono una valutazione almeno sufficiente (voto SEI) in ogni singola disciplina; anche una sola insufficienza preclude l'ammissione.
- Non è possibile l'ammissione all'Esame di Stato in caso di voto di condotta inferiore a SEI.
- Non è possibile l'ammissione all'Esame di Stato qualora lo studente non abbia recuperato tutti gli eventuali debiti formativi contratti nell'anno scolastico 2006/2007.

D. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico (in coerenza con la normativa nazionale)

La media dei voti dello scrutinio finale, compreso il voto di condotta, esclusa Religione o attività alternativa, colloca lo studente in una "banda di oscillazione" (DM 99/09):

Media dei voti	Banda di oscillazione da punteggio minimo a punteggio massimo per media dei voti		
	Classi III	Classi IV (corsi quinquennali sperimentali e nuovi ordinamenti)	Classi V Classi IV Liceo Artistico Corso ordinario vecchio ordinamento
M = 6	3 - 4	3 - 4	4 - 5
6 < M ≤ 7	4 - 5	4 - 5	5 - 6
7 < M ≤ 8	5 - 6	5 - 6	6 - 7
8 < M ≤ 9	6 - 7	6 - 7	7 - 8
9 < M ≤ 10	7 - 8	7 - 8	8 - 9

L'attribuzione del punteggio nell'ambito della banda di oscillazione seguirà questi criteri:

- In caso di promozione a giugno alla classe successiva, ovvero di ammissione all'Esame di Stato, si assegna il punteggio massimo consentito dalla media dei voti, se si ravvisano elementi di positività per i seguenti parametri:
 1. partecipazione al dialogo educativo (correttezza, frequenza, interesse, impegno);
 2. attività complementari e integrative;
 3. eventuali crediti formativi documentati e coerenti con il corso di studi ai sensi della normativa.
- Qualora si riscontrino elementi positivi riferiti ai parametri 2 e/o 3 sopra elencati, il Consiglio di classe ha facoltà di non attribuire il massimo punteggio in presenza di una valutazione negativa riferita al parametro 1, adeguatamente motivata.
- Studenti ammessi alla classe successiva dopo sospensione del giudizio: si assegna di norma il punteggio minimo consentito dalla media dei voti. Il Consiglio di classe può anche attribuire il punteggio massimo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - la media dei voti è superiore di almeno 0,5 punti al minimo della banda di oscillazione;
 - sussistono elementi di positività per i parametri sopra elencati, con obbligo di valutazione positiva del parametro 1;
 - la promozione a settembre è stata conseguita con pieno recupero di tutte le carenze.

Apposito modulo e certificazioni di credito formativo devono essere consegnati al Coordinatore di classe entro il 15 maggio, salvo deroghe motivate.